

PROVINCIA DI BIELLA

Tutela e Valorizzaz. Ambiente, Agricoltura - DT

Impegno n.

Proposta n. DT - 237 - 2015

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 192

IN DATA 20-02-2015

Oggetto: Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il Complesso I.P.P.C. della Società GABBA GIULIO S.r.l., ubicato in via Vercellone n. 22 nel Comune di Biella.

Il sottoscritto Dott. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela e valorizzazione dell'ambiente, agricoltura:

Impresa: GABBA GIULIO S.r.l.

Stabilimento di Biella.

Sede Legale: Via Vercellone, 22 – 13900 BIELLA.

Sede Operativa: Via Vercellone, 22 – 13900 BIELLA..

Codice SIRA 1652

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007 venne rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso I.P.P.C. in capo alla Società GABBA GIULIO S.r.l. per l'unità locale ubicata in via Vercellone n. 22 - Biella, per lo svolgimento dell'attività IPPC: "6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno".
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2435 del 15/10/2012 della Provincia di Biella, confluita nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Biella n. 66 del 24/10/2012, si è provveduto al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla società in oggetto.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2578 del 02/11/2012, ad integrazione delle prescrizioni precedentemente assegnate alla "Gabba Giulio" S.r.l., venivano assegnate ulteriori prescrizioni per la mitigazione delle emissioni odorigene moleste ascrivibili allo stabilimento in oggetto.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 190 del 06/02/2013, venivano prorogati i termini di adempimento di alcune prescrizioni contenute nella citata Determinazione Dirigenziale n. 2578 del 02/11/2012.

Vista:

- la comunicazione di modifica non sostanziale presentata, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06, dalla Società GABBA GIULIO S.r.l., in data 16/06/2014 (ns. prot. n. 18540), allo SUAP del Comune di Biella e per conoscenza a questa Amministrazione, circa l'intenzione di convertire i generatori termici presenti nel proprio stabilimento, alimentati con olio combustibile, all'utilizzo del gas naturale.
- La nota ns. prot. n. 18652 del 17/06/2014 con la questa Amministrazione ha chiesto al Comune di Biella, al Dipartimento provinciale A.R.P.A. e all'A.S.L. di Biella di esprimere parere in merito alla effettiva significatività delle modifiche in questione.

- La nota prot. n. 53119 del 26/06/2014 (prot. di ricez. n. 19828 del 26/06/2014) con la quale il Dipartimento provinciale dell'ARPA ha comunicato che le modifiche proposte erano da ritenersi non sostanziali rispetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, in ragione della riduzione del carico inquinante emesso dalla centrale termica; precisando inoltre che ai punti di emissione C1 e C2 afferenti ai generatori si ritenevano adeguati i limiti di emissione proposti dal Gestore, riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume, e proponeva autocontrolli delle emissioni degli inquinanti ad esclusione del parametro polveri totali.
- La nota ns. prot. n. 23324 del 28/07/2014 con la quale questa Amministrazione ha comunicato al SUAP del Comune di Biella ed agli altri Soggetti interessati che la modifica proposta per il complesso I.P.P.C. in oggetto era da ritenere non sostanziale alle condizioni indicate dal Dipartimento dell'ARPA di Biella e che sarebbe stato perfezionato l'atto di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Società "Gabba Giulio" S.r.l..

Tenuto conto che:

- In data 13/11/2014, con nota ns. prot. n. 34656 del 14/11/2014, la Società Gabba Giulio S.r.l. ha fatto pervenire al SUAP del Comune di Biella e per conoscenza a questa Amministrazione una richiesta di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006, per il proprio stabilimento di trattamento di residui di macellazione, sito in via Vercellone, 22 nel Comune di Biella, al fine di poter installare una nuova linea produttiva per la trasformazione di oli vegetali e grassi animali di bassa qualità in un combustibile compatibile con le specifiche richieste per l'impiego in motori a combustione interna.
- Con nota ns. prot. n. 35630 del 20/11/2014 questa Amministrazione ha richiesto agli enti competenti di esprimersi in merito alla effettiva significatività della modifica richiesta dall'azienda rispetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere.
- In data 30/12/2014 è pervenuta, con nota prot. n. 29208, da parte dell'ASL BI – Dipartimento di Prevenzione una comunicazione con la quale veniva precisato che la modifica proposta dall'Azienda era da ritenersi sostanziale dal punto di vista igienico sanitario e pertanto doveva essere revisionato il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08.
- Nei termini stabiliti non è pervenuto alcun riscontro circa le modiche proposte da parte del Comune e del Dipartimento dell'ARPA di Biella.
- In data 09/01/2015, con nota ns. prot. n. 437, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere all'Azienda in oggetto alcuni chiarimenti circa l'istanza presentata.
- In data 14/01/2015, con nota ns. prot. n. 935, la Società Gabba Giulio S.r.l. ha provveduto ad inoltrare le integrazioni richieste.
- Da quanto indicato dal Proponente si evince che l'attività di trasformazione in progetto prevede la potenziale interferenza con le seguenti matrici ambientali:
 - Aria: le emissioni in atmosfera generate da un nuovo camino afferente all'impianto in progetto; il Proponente indica tuttavia tale nuova esaustione come trascurabile in quanto contenente esclusivamente azoto o aria ambiente (che non entra in contatto con i reagenti di processo).
 - Rumore: le emissioni sonore generate dalla nuova torre evaporativa per il raffreddamento del circuito chiuso dell'acqua fredda, che tuttavia, in base a quanto dichiarato dal Gestore sulla base di valutazioni effettuate da un tecnico abilitato, garantiranno il rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale.
- Per l'analisi delle integrazioni presentata lo scrivente Servizio ha svolto una riunione tecnica con funzionari del Dipartimento A.R.P.A. di Biella presso la sede della Provincia di Biella, in data 16/01/2015. In esito a tale incontro (si veda verbale depositato agli atti) è emerso che la modifica proposta possa ritenersi poco significativa rispetto all'attuale configurazione impiantistica aziendale, infatti a fronte dell'introduzione di nuove lavorazioni con utilizzo di sostanze quali il metanolo, etichettato come facilmente infiammabile e tossico, si conviene che dal punto di vista emissivo le stesse incideranno in modo irrilevanti sugli impatti attualmente generati dallo stabilimento. Le esaustioni emesse in atmosfera durante le normali fasi lavorative, benché frequenti, sono caratterizzate da ridottissimi

carichi inquinanti e da portate estremamente contenute, inferiori ai 20 Nm³/h. Si osserva inoltre che durante le fasi emergenziali di conduzione dei nuovi impianti sono previste emissioni in atmosfera di maggiore entità (fino a 6000 Nm³/h), tuttavia la presumibile sporadicità di tali episodi e la loro ridotta durata nel tempo non li rendono significativi dal punto di vista ambientale.

- Per quello che concerne invece i potenziali impatti sonori generati dalla nuova torre evaporativa per il raffreddamento del circuito chiuso dell'acqua fredda verranno assegnate all'Azienda le seguenti prescrizioni:
 1. Entro 90 giorni dalla messa a regime dell'impianto in progetto, dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio acustico, finalizzata alla verifica della conformità delle emissioni sonore generate dall'opera con i limiti di legge.
 2. Copia della relazione contenente gli esiti dei rilievi dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti.
- In relazione alla comunicazione formalizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Biella questa Amministrazione non ritenendo legittimo fare proprie le prescrizioni ivi contenute in quanto afferenti a profili di competenza esclusi dall'ambito di pertinenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ha provveduto, con nota ns. prot. n. 1639 del 21/01/2015 ad inoltrare alla Società Gabba Giulio S.r.l. copia di tale documento affinché il Gestore fornisca puntuale riscontro all'autorità sanitaria circa la revisione del Documento di Valutazione dei Rischi del proprio stabilimento nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 in esito alle modifiche in progetto.
- Con nota ns. prot. n. 1639 del 21/01/2015 questa Amministrazione ha comunicato al SUAP del Comune di Biella ed agli altri Soggetti interessati che la modifica proposta per il complesso I.P.P.C. in oggetto era da ritenere non sostanziale e che sarebbe stato perfezionato l'atto di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Società "Gabba Giulio" S.r.l..

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29 - octies del D.Lgs. 152/06 in capo alla Società Gabba Giulio S.r.l. provvedendo a sostituire, per maggior chiarezza l'allegato D "*Emissioni in Atmosfera*" alla Determinazione Dirigenziale n. 2435 del 15/10/2012.

Precisato che:

- Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo regime prevede il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29 – octies comma 4 del D. Lgs. 152/06.
- A riguardo la Regione Piemonte, con circolare del 01/08/2014 prot. 10094, ha reso note le indicazioni applicative approvate dalla Commissione Ambiente ed Energia operante nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, riportate di seguito per estratto: "*Relativamente alle installazioni per le quali il termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo indicato nell'autorizzazione è successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 46/2014, (10 aprile 2014) non permane in capo ai gestori l'obbligo di presentazione dell'istanza di rinnovo; in tali casi il termine dei 10 anni di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 29-octies del d.lgs 152/06 decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione in essere.*"
- In tal senso si è espresso anche in Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la circolare del 27/10/2014 prot. 22295.
- Si conferma pertanto l'applicazione della nuova disposizione di legge in ordine alla durata delle A.I.A. vigenti.
- Ne consegue che l'A.I.A. in capo alla Società GABBA GIULIO S.r.l. per l'unità locale ubicata in via Vercellone n. 22 nel Comune di Biella, rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 2435 del 15/10/2012 della Provincia di Biella, confluita nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Biella n. 66 del 24/10/2012, è da intendersi valida sino al 31/10/2022.

Vista la Legge 447/95;
Visto il D.Lgs 3/04/2006 n. 152 e ss. mm. ii.;
Viste le Leggi Regionali n. 44/2000 n. 5/2001;
Vista la Legge Regionale n. 24/2002;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 29/93.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Società GABBA GIULIO S.r.l. per l'unità locale ubicata in via Vercellone n. 22 - Biella, per lo svolgimento dell'attività IPPC: "6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno", rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 2435 del 15/10/2012 della Provincia di Biella confluita nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Biella n. 66 del 24/10/2012, al fine di recepire le modifiche non sostanziali apportate allo stabilimento da parte del Gestore.
2. Di provvedere per maggiore chiarezza a sostituire l'allegato D alla Determinazione Dirigenziale n. 2435 del 15/10/2012 con l'allegato D del presente Atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
3. Di precisare che l'A.I.A. in capo alla Società GABBA GIULIO S.r.l. per l'unità locale ubicata in via Vercellone n. 22 nel Comune di Biella è da intendersi valida sino al 31/10/2022.
4. Di fare salve le prescrizioni assegnate dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Biella in qualità di autorità competente in materia di sicurezza e valutazione dei rischi alle quali il Proponente dovrà attenersi in maniera rigorosa.
5. Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
4. Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato D, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
5. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
6. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
7. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 29 – nonies comma 4 del D. Lgs. 152/06.
8. Di dare atto che i controlli contemplati dall'art. 29 – sexies comma 6 del D. Lgs. 152/06 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità:
 - 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale per il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del DM. 24/4/2008;
 - 2 campionamenti nell'arco di validità dell'autorizzazione relativamente alle emissioni in atmosfera.

- 17 Di stabilire che il provvedimento di recepimento del presente Atto rilasciato dal SUAP deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 18 Di stabilire che, per il combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160, l'efficacia del presente atto è subordinata al recepimento formale dello stesso da parte del SUAP territorialmente competente.
- 19 Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al SUAP del Comune di Biella allo scopo di consentirne il recepimento.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELL'AMBIENTE, AGRICOLTURA**

(Dott. Giorgio Saracco)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le precisazioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. L'Azienda entro 90 giorni dalla messa a regime dell'impianto per la trasformazione di oli vegetali e grassi animali in combustibile compatibile con le specifiche richieste per l'impiego in motori a combustione interna, dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio acustico, finalizzata alla verifica della conformità delle emissioni sonore generate dall'opera con i limiti di legge. Copia della relazione contenente gli esiti dei rilievi dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti.
2. L'Azienda deve garantire che gli scrubber presenti nel proprio stabilimento siano tenuti sempre in funzione durante l'intero processo di lavorazione, compresi nei tempi di avviamento e di arresto dell'impianto, eventuali fermate necessarie per la manutenzione devono essere svolte nei periodi d'interruzione dell'attività lavorativa e comunicate preventivamente agli Enti di controllo; in caso di guasto che comprometta il funzionamento dell'impianto di lavaggio delle emissioni, dovranno essere tempestivamente avvisati la Provincia, Arpa e Comune di Biella, fornendo indicazione delle cause che hanno determinato l'interruzione/malfunzionamento e la tempistica di ripristino prevista. In ogni caso l'impresa dovrà attivare tutte le procedure tali da risolvere la problematica nel più breve tempo possibile dall'accaduta anomalia.
3. Tutti i locali dello stabilimento interessati direttamente dalla lavorazione non dovranno presentare comunicazione (fessure/aperture finestrata non chiuse) con altri locali non soggetti ad aspirazione, ad eccezione delle essenziali vie di accesso la cui possibilità di apertura va ridotta al minimo necessario.
4. I depuratori e i sistemi di dosaggio dei reagenti di abbattimento dovranno essere dotati di opportuni sensori di funzionalità collegati ad allarme ottico/acustico e dovrà essere resa disponibile e mantenuta attiva e a conoscenza del personale una procedura documentata di intervento in caso di rilevazione di malfunzionamento.
5. L'Azienda dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo);
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
6. Gli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere realizzati e gestiti in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
7. I valori limite di emissione fissati nel presente atto rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso nell'unità di tempo di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
8. Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti produttivi e/o di abbattimento, tale da non garantire il rispetto del limite di emissione fissato, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
9. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
10. L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici previsti dal piano di monitoraggio. I risultati

degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.

11. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc..), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'ARPA.
12. Salvo quanto verrà eventualmente disposto dal decreto di cui all'art. 271 c. 17 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ad integrazione dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/06, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché metodi riconosciuti sulla base delle pertinenti norme tecniche Cen o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Possono essere utilizzati metodi alternativi a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione; in tal caso deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata nei rapporti analitici. Nella presentazione dei risultati dovrà essere indicato il carico produttivo dell'impianto al momento del campionamento, con puntuali riferimenti a quanto necessario a caratterizzare la produzione in corso come ad esempio: temperature, quantità e qualità materie prime, quantità e qualità di prodotti ausiliari, velocità di scorrimento, ecc.

SCHEMA DELLE EMISSIONI

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [m x m]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Tipo di sostanza inquinante	Inquinanti		Temp [°C]
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	
C1*	Caldiaia CARIMATI Potenza Kw (2,1 MW)	14	0,7	-	2700	CO	100	0,270	200
						NO _x (come NO ₂)	150	0,405	
C2*	Caldiaia LUCIANI Potenza Kw (1,9 MW)	14	0,7	-	2500	CO	100	0,250	200
						NO _x (come NO ₂)	150	0,375	
C3	Abbattitore monostadio esistente	9	0,6	Assorbitore	13000	Polveri totali	10	0,130	25
						NH ₃	15	0,195	
						SOT	20	0,260	
C4	Nuovo abbattitore a triplo stadio	12	0,7	Assorbitore	16000	Polveri totali	10	0,160	25
						NH ₃	15	0,240	
						SOT	20	0,320	
C5	Carico Reagenti	11	0,35	-	Tiraggio naturale	Azoto	Emissioni trascurabili	Amb.	
	Disidratazione					aria ambiente			
	Recupero Reagenti					Azoto			
	Emergenza					Metanolo			
	Manutenzione					Azoto			
	Trafilamenti Metanolo					Metanolo			

*) i valori limite riportati si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Biella, _____

Il Dirigente/Responsabile
SARACCO GIORGIO